

**Schema di Accordo integrativo di aggiornamento della Convenzione Urbanistica relativa al Programma-Progetto Unitario dell'area denominata "Comparto Eridania" ai sensi della DGR 2099/2023**

L'anno duemila ventiquattro il giorno .....del mese di .....

Innanzi a me, dott. Paolo Cantagalli, Segretario Generale del Comune di Russi (RA)

SONO PRESENTI

1) DONI Arch. MARINA, nata a Milano l'11 marzo 1965, domiciliata per la carica in Russi (RA), Piazza Farini n. 1, che interviene al presente atto unicamente quale rappresentante del COMUNE DI RUSSI, con sede in Russi (RA), Piazza Farini n. 1, C.F. 00246880397, nella sua qualità di Responsabile dell'area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del suddetto Comune, tale nominata dal Sindaco con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e quindi nell'interesse ed in rappresentanza del suddetto Comune a norma dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Locale D.Lgs 267/2000, nonchè in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2024 debitamente pubblicata all'Albo Pretorio esecutiva a norma di legge, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, delibera alla quale si fa espresso riferimento;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Bologna, Via degli Agresti n. 6, che interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della Società a responsabilità limitata con unico socio "POWERCROP RUSSI S.R.L.", con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n.6, capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. C.F. e P.IVA 03228551200 - R.E.A. di Bologna n. 502131, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

con Deliberazione di Consiglio Comunale di Russi n. 32 del 19 marzo 2011 è stato controdedotto ed approvato il Programma Progetto Unitario relativo all'area sita nel Comune di Russi denominata COMPARTO ERIDANIA e il relativo schema di convenzione urbanistica;

con Delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2011 è stata approvata la "Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica relativa al progetto per la realizzazione di un Polo per le Energie Rinnovabili sito in via Carrarone n. 3 nel Comune di Russi (RA)- Riconversione ex zuccherifici Eridania Sadam S.p.A. proposto da PowerCrop Spa, presa d'atto determinazioni conferenza di servizi (LR 9/99 e D.Lgs. n. 152/06) e autorizzazione costruzione ed esercizio (LR 26/04)";

con atto Notaio Rita Merone in data 28 novembre 2011 Repertorio n.50.092/24.072, è stata stipulata, tra il Comune di Russi e Eridania Sadam S.p.A., Powercrop S.p.A., Eridania Italia S.p.A., Seci Real Estate S.p.A., la Convenzione Urbanistica relativa a Programma-Progetto Unitario di iniziativa privata dell'area sita nel Comune di Russi, Via Carrarone 3, denominata "COMPARTO ERIDANIA" e successivamente modificata in data 24 luglio 2017 con Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.59.737/29.470;

in data 19 luglio 2023 Powercrop Russi Srl ha presentato al Servizio VIPSA della Regione Emilia – Romagna, con nota acquisita al prot. 19/07/23/719856, richiesta di modifica alla prescrizione n. 99 della DGR 395/2011 proponendo di ampliare il raggio di estensione di approvvigionamento della biomassa in quanto fin dall'entrata a regime dell'impianto, si è constatato che esistono forti limiti per l'approvvigionamento in filiera corta di tutto il quantitativo necessario;

con DGR 2099/2023 la Regione Emilia – Romagna ha accolto motivatamente l'istanza della Società Powercrop Russi srl di modifica della prescrizione n. 99 della DGR 395/2011 recante "Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione unica relativa al progetto per la realizzazione di un Polo per le energie rinnovabili sito in via Carrarone n. 3 nel Comune di Russi (RA) - Riconversione ex zuccherifici Eridania Sadam spa proposto da Powercrop Spa. Presa d'atto determinazioni conferenza di servizi (LR 9/99 e DLGS 152/06) e autorizzazione costruzione ed esercizio. (LR 26/04), sostituendo la prescrizione n.99 della DGR 395/2011 con efficacia dal 01/01/2024;

con la medesima DGR 2099/2023 la Regione Emilia – Romagna ha dato atto che a seguito dell'approvazione della medesima delibera dovrà essere modificata ed aggiornata la Convenzione Urbanistica relativa al Programma Progetto Unitario dell'area denominata "Comparto Eridania" siglata tra la Società Powercrop Russi ed il Comune di Russi in data 28 novembre 2011 (Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.50.092/24.072) e successivamente modificata in data 24 luglio 2017 (Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.59.737/29.470), in specifico quanto contenuto all'art. 11, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico contrattuale in essa definito;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del 21/02/2024 il Comune di Russi ha approvato lo schema di "Accordo integrativo di aggiornamento della Convenzione Urbanistica relativa al Programma-Progetto Unitario dell'area denominata "Comparto Eridania" ai sensi della DGR 2099/2023", stabilendone applicazione a far data dal 01/01/2024 fino alla scadenza del quindicesimo anno dopo la data di entrata in Esercizio Commerciale (DEC) della CENTRALE;

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Il presente Accordo trova applicazione a far data dal 01/01/2024 fino alla scadenza del quindicesimo anno dopo la data di entrata in Esercizio Commerciale (DEC) della CENTRALE .

L'applicazione di quanto contenuto nel presente atto comporta l'inefficacia, dalla medesima data, di quanto riportato all'art. Art. 11 comma 15 punti secondo e terzo della Convenzione Urbanistica relativa al Programma-Progetto Unitario dell'area denominata "Comparto Eridania" siglata tra la Società Powercrop Russi ed il Comune di Russi in data 28 novembre 2011 (Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.50.092/24.072) e successivamente modificata in data 24 luglio 2017 (Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.59.737/29.470).

Art. 2 Powercrop Russi si impegna:

- ad utilizzare preferibilmente biomassa di origine agroforestale proveniente da filiera corta entro i 70 Km, così come previsto nell'Addendum del 02/12/2009, sottoscritto dal Comune di Russi, da Eridania Sadam S.p.A. e da Powercrop S.p.A. e successivamente siglato per presa d'atto anche dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dalle OO.SS. di categoria (FAI CISL, FLAI CGIL, UILA, UIL, RSU Stabilimento di Russi).

In alternativa ove entro tale raggio non fosse possibile reperire la biomassa necessaria potrà, così come definito nella DGR 2099/2023 di modifica della prescrizione n. 99 della VIA e AU relativa al progetto per la realizzazione di un Polo per le energie rinnovabili nel Comune di Russi (RA) approvato con DGR 395/2011, essere utilizzata biomassa di origine agroforestale proveniente da luoghi di produzione situati nel raggio di 150 Km, misurato come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa; tale raggio potrà essere esteso a tutto il territorio della Regione Emilia Romagna solo relativamente alle seguenti tipologie di biomasse:

Tipologia I	Gestione del bosco: Biomassa derivata dalle pratiche annuali di governo dei boschi
Tipologia II	Residui di campo delle aziende agricole: Biomassa derivata dalla raccolta dei residui di potatura e dall'espianto di colture agricole (frutteti, vigneti, filari di piante interpoderali, ecc.)
Tipologia III	Residui di attività di lavorazione di prodotti forestali: Biomassa derivata dalla lavorazione di legno vergine da parte di segherie (esclusivamente scarti della prima lavorazione del taglio dei tronchi)
Tipologia IV	Biomassa derivata dalle pratiche annuali di governo pulizia degli alvei fluviali e dei torrenti
Tipologia V	Residui di campo delle aziende agricole accertati con fitopatologie sanitarie accertate dall'autorità competente

In particolare, per questa ultima tipologia, il trasporto dovrà essere effettuato a carico di Powercrop Russi e sia il trasporto sia la combustione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.

Il trasporto delle biomasse provenienti da distanze superiori a 70 km dalla centrale dovrà avvenire con mezzi a prestazioni ambientali uguali o superiori alla categoria euro 6.

- allo scopo di mantenere invariato il quadro delle compensazioni sul territorio del comune di Russi, nel caso in cui entro 4 anni dal DEC non si raggiungesse l'80% (ottanta per cento) del fabbisogno complessivo proveniente da di biomassa coltivata proveniente da filiera corta entro i 70 Km, le Parti concordano di eseguire verifiche annuali a partire dal 5 anno dal DEC rispetto all'anno precedente; nel caso in cui Powercrop Russi non dovesse aver raggiunto l'obbiettivo sopraindicato nell'anno verificato e fatte salve le cause di forza maggiore (difficoltà di approvvigionamento di biomassa coltivata derivante ad esempio, ma in via non limitativa, da calamità naturali, e/o atti di terrorismo e/o sabotaggi) dalle quali si esclude espressamente la mancanza di sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di colture agricole dedicate, le Parti concordano che qualora il delta prezzo della biomassa coltivata rispetto a quella forestale acquisita da Powercrop Russi nell'anno di riferimento sia maggiore o uguale ad Euro 10,00/t "franco centrale", Powercrop Russi riconoscerà per ogni 1% (un per cento) inferiore all'80% (ottanta per cento) del fabbisogno complessivo un importo pari ad Euro 5.000,00 (cinque mila virgola zero zero) per l'anno di competenza. Nel caso il suddetto delta prezzo fosse superiore o uguale ad Euro 20,00/t la somma da corrispondersi per ogni 1% (un per cento) inferiore all'80% (ottanta per cento) sarà di Euro 10.000,00 (dieci mila virgola zero zero). Pertanto, applicando lo stesso criterio, ogni incremento di Euro 10,00/t del suddetto delta prezzo positivo, comporterà l'aumento della somma da corrispondere per ogni 1% (un per cento) inferiore all'80% (ottanta per cento) del fabbisogno complessivo di Euro 5.000,00 (cinque mila virgola zero zero).

Art. 3. Le spese di registrazione e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla Società PowerCrop Russi srl. Al fine vengono espressamente richiesti tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti. Le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione dell'ipoteca legale che potesse discendere dalla presente convenzione.